

## **AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO - AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Viste la:

- la legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge regionale 14 dicembre 2020, n. 23 del 14/12/2020 "Nuovo sistema d'intervento sulle dipendenze patologiche e s.m.i.

Considerate la necessità di aggiornare la disciplina e le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'art. 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, all'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, e all'art. 35 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 e alla L.R. 15 giugno 2015 n. 14;

Considerato altresì:

-che le disposizioni hanno introdotto, tra l'altro, la necessità per le sale giochi e sale scommesse e per gli esercizi commerciali che hanno apparecchi da gioco installati, di rispettare la distanza di mt 500 dai luoghi definiti sensibili, calcolata utilizzando il criterio del percorso pedonale più breve;

-che la normativa regionale ha individuato le seguenti categorie dei luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette luoghi di aggregazione giovanile, oratori;

Dato atto che:

- la Lombardia è tra le regioni italiane con la maggior spesa assoluta per il gioco;
- numerose persone in Lombardia hanno manifestato problemi legati a questo fenomeno, che è in continua crescita e interessa in particolare coloro che hanno minori capacità di reddito;
- molte sono in cura in strutture specializzate per nuove dipendenze, con costi considerevoli a carico della collettività;
- le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli, minori, anziani e casalinghe, in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità, elementi che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo

la fascia di quelli interessati.

- l'aumento dell'offerta di «azzardo popolare», fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di «valenza sociale» e di «opportunità relazionale»;
- sta crescendo il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso vanno incontro ad una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi; – il fenomeno interessa infatti, purtroppo, anche le fasce più giovani della popolazione;

Considerato che :

- La spesa per il gioco d'«azzardo nel Comune di San Donato Milanese è pari a circa Euro 20 milioni all'anno per il tipo gioco fisico ed Euro 33 milioni all'anno per il gioco telematico autorizzato; il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali;

Ritenuto:

di dover adottare un aggiornamento del provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.lgs. 267/2000 che recita: " Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Dato atto che:

si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;

Visto:

*l'art 50, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: " il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";*

Viste:

la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività: Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal, Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, Sale bingo - tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dall' 88 TULPS compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7 del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

*- le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) nr 3271 del 30/06/2014 e*

*nr 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;*

- la sentenza Corte Costituzionale nr 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale.*

Atteso che:

- la normativa in materia di gioco d'azzardo - con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti - non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art.117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (vedi sentenze Corte Costituzionale 10 novembre 2011 n.300 e 21 aprile 2015 n.995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 50 del D.lgs. 267/2000;

Rilevato che:

- la disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio-economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme.

-il potere esercitato dal Sindaco (ex art. 50, comma 7, TUEL) non interferisce con quello alla tutela dell'ordine e della sicurezza demandato agli organi statali, accedendo alla tutela degli interessi della comunità locale e, più in particolare, del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica e della circolazione stradale, mediante la riorganizzazione dell'orario di esercizi quali le sale giochi, comunque qualificabili come "pubblico esercizio" destinato all'intrattenimento, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza N.3378 dell'1/8/2015;

Dato atto che:

le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, come "pubblici esercizi", di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica;

- Il Comune di San Donato Milanese si è dotato di un regolamento in materia con la deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese n.56 del 17/12/2019 ad avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO". APPROVAZIONE.

- il Ministero della Salute ha definito la ludopatia non solo un fenomeno sociale, ma una vera e propria malattia, in quanto crea dipendenza psicologica e rende gli individui colpiti da tale

patologia incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo e fare scommesse;

-Tenuto conto che questa Amministrazione comunale, con l'aggiornamento del presente Regolamento, si fissa l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti rischiosi per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

-Richiamato l'art. 5 comma 2 della Legge Regionale la legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e successive integrazioni e modificazioni;

-che l'elencazione della tipologia dei luoghi sensibili necessita di una precisazione/aggiornamento a causa delle trasformazioni del tessuto urbano e a seguito delle modificazioni delle abitudini e costumi sociali;

-che, in particolare, allo stato si intende pertanto, integrare aggiornando/precisando l'elenco dei luoghi sensibili con:

-Biblioteche - Ludoteche - Aree e giardini pubblici espressamente dedicati ai bambini -Aree gioco pubbliche per bambini-Centri sociali -Centri antiviolenza -Luoghi di aggregazione giovanile -strutture destinate a residenza di appartenenti ad ordini religiosi -strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario e che comprendono gli ospedali pubblici e case di cura private, le strutture psichiatriche, le strutture con dipendenze patologiche, i centri diurni, le strutture residenziali, i centri socio riabilitativi diurni e residenziali, le comunità di alloggio per la salute mentale, le case di alloggio per malati di AIDS etc.

-L'Amministrazione comunale intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione. Con questa finalità si impegna a proporre nelle scuole e nei luoghi di socializzazione (centri estivi, oratori, centri anziani, forum delle famiglie ecc.) interventi finalizzati alla prevenzione anche in collaborazione con esperti del settore, a partecipare ai relativi bandi regionali e statali ed a prevedere a bilancio eventuali necessarie risorse allo scopo.

-L'Amministrazione si impegna con il presente aggiornamento:

- ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie, individuando altresì le azioni dissuasive (distanze e orari) e di prevenzione, nonché azioni di promozione e di agevolazione per gli esercizi pubblici "virtuosi". - ad operare controlli continui al fine di impedire qualsiasi forma di illecito. - a vietare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7 commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro:

- a disciplinare l'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco specifica ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, che determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

-adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia e precisati/aggiornati qui oggi;

-individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;

-determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior

efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

-Richiamate tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ;

Visto:

- il R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;

Vista:

- la Legge Regionale 21 Ottobre 2013 n. 8 " norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo" dove sono state emanate varie disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) nonché il trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;

Vista:

- la D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274 "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco 'd'azzardo lecito (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013 n. 8;

Visto:

il Reg. Reg. 16 dicembre 2014 n. 5 "Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

Vista:

- la L.R. 11 del 2015 "Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

Visto:

- il decreto legge 13 Settembre 2012 nr 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189 : "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

- il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. ( VLT );

- il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. e smi.;

- Valutato pertanto necessario procedere ad un aggiornamento della regolamentazione delle modalità di svolgimento del gioco d'azzardo in condizioni di liceità;

- Ritenuto di provvedere all' aggiornamento, integrazione e miglioramento della disciplina delle modalità di svolgimento delle attività inerenti il gioco d'azzardo in condizioni di liceità attraverso l'emanazione di un apposito regolamento.

- Visto il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito - Aggiornamento" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive in data 18/06/2024;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n.  
Votanti: n.  
Favorevoli: n.  
Contrari: n.  
Astenuiti: n.

## **DELIBERA**

Di richiamare qui integralmente le premesse in narrativa e di approvarle ed in particolare:

1. di approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito- Aggiornamento" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.56 del 17/12/2019 deve ritenersi integralmente abrogato e sostituito;
3. di dare altresì atto che il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni successivi al termine di affissione all'Albo pretorio;
4. di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sul sito istituzionale del Comune nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(PORTA GIAMPAOLO)  
con firma digitale**